



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

I 2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 del 31/07/2014

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

OGGETTO: **ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

L'anno **duemilaquattordici** addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **20:45**, convocato con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

GIOVANNINI MONIA	P	FINELLI RAFFAELE	P
CASTELLI LUCA	P	INCORVAIA ANTONIO	A
TARTARI LUCA	P	PANCALDI BARBARA	P
PANCALDI ALESSIA	P	BRUNELLI FABIO	P
FORNASARI MARCO	P		
COGNATA CHIARA	P		
BERGONZONI GIOVANNI	P		
PEDRINI NIVES	P		
FERRETTI STEFANO	P		

Totale presenti: **12**

Totale assenti: **1**

Sono presenti gli Assessori Esterni: MILLA MEI.

Assenti giustificati i signori: INCORVAIA ANTONIO.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, Dott. **DAGA LUIGI**.

In qualità di SINDACO, il Sig. **GIOVANNINI MONIA** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Designa Scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg.ri Consiglieri (art. 30 Regolamento Consiglio Comunale):

BERGONZONI GIOVANNI
PANCALDI ALESSIA
PANCALDI BARBARA

OGGETTO:

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993 nonché del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- ha natura tributaria;
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Richiamati i commi 641-668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della Tassa sui Rifiuti;

Evidenziato come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo "chi inquina paga". La stessa applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652);
- b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660);

Atteso in particolare che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), ha modificato la disciplina della Tassa sui Rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013:

- definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- stabilendo l'assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa (comma 649);
- demandando al comune l'individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto di assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie prime e di merci (comma 649);
- concedendo ulteriori aperture nell'applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014 e 2015 i Comuni possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652);
- eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni a carico del bilancio (comma 660);

Richiamato inoltre il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- f) i termini di versamento del tributo;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, in forza dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente;

Visto lo schema di Regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Dm Interno 29 aprile 2014, (GU n. 99 in data 30 aprile 2014) con il quale è stato, da ultimo, prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 77 del 02.08.1994 "Regolamento della Tassa Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati" così come da ultimo modificato con atto C.C. n. 73 del 20/12/07;
- n. 76 del 02.08.1994 "Regolamento comunale per l'effettuazione della Raccolta e dello Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e assimilati"
- n. 27 del 08.06.1998 "Assimilazione dei Rifiuti Speciali non pericolosi ai Rifiuti Urbani a seguito abrogazione commi 1 e 2 dell'art. 39 della Legge comunitaria n. 146/94"
- n. 42 del 28.07.2010 "Regolamento comunale per la gestione della stazione ecologica attrezzata dei Rifiuti Urbani raccolti in modo differenziato. Norme di accesso e di funzionamento."
- n. 24 del 23.05.2013 "D.L. 35/2013: Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi TARES. Determinazione rate 2013"
- n. 41/2013 "Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)"
- n. 42/2013 "Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES): approvazione delle tariffe 2013"
- n. 57 del 29.11.2013 "Applicazione art. 5 comma 4 D.L. 102/2013 in materia di facoltà di approvazione anche per l'anno 2013 del tributo TARSU (d.lgs. 507/93) in luogo della TARES.

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Settore Affari Generali, Istituzionali ed Economico Finanziari;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che gli interventi, così come trascritti nel processo verbale integrale, verranno allegati alla delibera consiliare di loro approvazione della prima seduta utile successiva;

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 astenuti, n. 3 contrari (Consiglieri Raffaele Finelli, Barbara Pancaldi, Fabio Brunelli) dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di approvare il nuovo "Regolamento TARI", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n. 40 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in sostituzione del precedente regolamento per l'applicazione della TARSU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 02.08.1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) Con successiva e separata votazione, voti n. 10 favorevoli, n. 0 astenuti, n. 2 contrari (Consiglieri Barbara Pancaldi, Fabio Brunelli) dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: I Settore Affari Generali, Istituzionali e Economico Finanziari
Proposta N° 29/2014

Oggetto: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

Favorevole

Contrario

Data 08/07/2014	IL RESPONSABILE DEL SETTORE
	F.to RAG. CRISTINA BRANDOLA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

Favorevole

Contrario

Data 08/07/2014	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
	F.to RAG. CRISTINA BRANDOLA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to GIOVANNINI MONIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. DAGA LUIGI

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale online il 05/08/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to RAG. BRANDOLA CRISTINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.) e successive modificazioni, il giorno 31/07/2014.

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)

Data, 31/07/2014

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 05/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. DAGA LUIGI

